

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO
N.302 DEL GIORNO 28 GIUGNO 2023

1

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA SHORT-LIST DI ESPERTI IN SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO.

Il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale CAMPANIA TURISMO, giusta decreto del Presidente della Regione Campania n. 66 del giorno sette aprile 2021 e successivo contratto di conferimento dell'incarico del giorno tredici aprile 2021;

premesse che:

- con Legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i. rubricata "Organizzazione del sistema turistico in Campania" è stata istituita l'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania, ente pubblico non economico, strumentale, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;
- con deliberazione n. 741 del 28 dicembre 2022, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 dell'Agenzia regionale Campania Turismo, adottato con decreto direttoriale n. 496 del 31 ottobre 2022;
- con decreti direttoriali n. 102 del giorno 23 marzo 2023 e n. 282 del giorno 16 giugno 2023, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2023-2025;

considerato che:

- l'Agenzia ha la disponibilità di vari beni immobili nell'ambito del territorio regionale;
- tali beni necessitano della esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli interventi e delle opere necessarie ed idonee per lo svolgimento delle attività e dei compiti di competenza dell'Agenzia;
- inoltre, l'Agenzia, ai fini dell'attuazione delle azioni di propria competenza, anche a valere su progetti finanziati con fondi nazionali e/o comunitari, provvede all'acquisizione di forniture di beni e servizi mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo il vigente codice dei contratti pubblici;
- l'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, rubricato "Aggregazione e centralizzazione delle committenze", prevede che "Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma

1 (importo superiore ad euro 500.000,00), le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate”;

- a mente del successivo articolo 63 - “Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” - ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate istituito presso l'ANAC;

- l'articolo 4 dell'allegato II.4 prevede che per potere essere ammesse alla procedura di qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori le stazioni appaltanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) presenza nel proprio organigramma di un ufficio o struttura stabilmente dedicati alla progettazione e agli affidamenti di lavori;

- gli indicatori per l'attribuzione dei punteggi sono descritti nella tabella “C” annessa al richiamato allegato;

- analoga previsione è prevista in relazione alla qualificazione per la progettazione e l'affidamento dei servizi e forniture ed alla qualificazione per l'esecuzione dei contratti di appalto;

rilevato che:

- allo stato, l'Agenzia non dispone di un adeguato numero di personale dipendente in possesso delle competenze per le specifiche attività di progettazione e gestione degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alle prestazioni inerenti ai servizi professionali in materia di ingegneria ed architettura;

- a mente dell'articolo 7 dello statuto il Direttore Generale dell'Agenzia:

“a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, efficacia ed economicità della relativa attività nonché delle sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva;

[...] k) adotta tutti gli atti necessari a garantire il funzionamento dell'Agenzia [...]”;

- l'art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. prevede che: [...] “per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo;

d) l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

- è necessario procedere, pertanto, alla costituzione di una *short list* di professionisti in servizi di ingegneria ed architettura in possesso di uno o più dei requisiti di cui alla tabella C dell'allegato II.4 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

- l'inserimento nella *short list* non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale in quanto non è prevista l'istituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito delle figure professionali né fa sorgere alcun diritto e/o pretesa e/o aspettativa in capo agli iscritti in ordine all'eventuale conferimento di incarico;

- l'inserimento nella *short list* non comporta, in alcun modo, la creazione di posizioni giuridiche nei confronti dell'Agenzia od obblighi a carico della medesima, riservandosi l'Agenzia la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o annullare l'avviso istitutivo della *short list* e di non procedere al conferimento degli incarichi;

tanto premesso, considerato e rilevato, **Visti:**

- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ed il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i;

- la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 e s.m.i.;

- lo statuto e i regolamenti dell'Agenzia;

DECRETA

a) di avviare la procedura per la costituzione di una "SHORT LIST DI ESPERTI IN SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DELL'AGENZIA REGIONALE CAMPANIA TURISMO";



- b) di procedere, pertanto, all'approvazione del pedissequo avviso pubblico e del modello di domanda di partecipazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it per almeno 30 giorni naturali e consecutivi, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;
- c) di stabilire che la short list avrà una validità di 36 mesi, a far data dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, ed è prorogabile per un ulteriore anno;
- d) di stabilire, altresì, che la presentazione delle domande di iscrizione alla short list, durante il periodo di vigenza della medesima, è sempre aperta e che l'istruttoria delle candidature e la conseguente ammissione sarà effettuata, a cura del R.U.P., secondo l'ordine di acquisizione delle stesse alla piattaforma di e-procurement;
- e) di individuare nel dirigente p.t. dell'Area amministrativa, dr. **Ciro Adinolfi**, il responsabile unico del procedimento;
- f) di precisare che l'inserimento nella short list non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale in quanto non è prevista l'istituzione di graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito delle figure professionali né fa sorgere alcun diritto e/o pretesa e/o aspettativa in capo agli iscritti in ordine all'eventuale conferimento di incarico;
- g) di dare atto, inoltre, che l'inserimento nella short list non comporta, in alcun modo, la creazione di posizioni giuridiche nei confronti dell'Agenzia od obblighi a carico della medesima, riservandosi l'Agenzia la facoltà di prorogare, riaprire, sospendere, modificare o annullare l'avviso istitutivo della short list e di non procedere al conferimento degli incarichi oppure selezionare anche professionisti/esperti non iscritti nella short list, in coerenza con le azioni previste nella propria pianificazione, quando la particolarità e/o specializzazione dell'oggetto dell'incarico non rendano possibile la consultazione dell'albo;
- h) di pubblicare il presente provvedimento ed il pedissequo avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia www.agenziacampaniaturismo.it, ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i., in materia di trasparenza.

Napoli, li 28 giugno 2023.

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI RAIÀ